



COMUNE DI ASTI
Consiglio del Palio

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL PALIO DI ASTI



Approvato nella seduta del Consiglio del Palio del 24/3/2022

Capo I - Comitati e Cerimonie collaterali

Art. 1 - Comitati - Sanzioni

Art. 2 - Cerimonie collaterali obbligatorie - Controversie e sanzioni

Capo II - Corteo storico

Art. 3 - Corteo storico - Partenza

Art. 4 - Corteo storico - Ordinamento

Art. 5 - Composizione d'obbligo per Rioni, Borghi e Comuni

Art. 6 - Responsabile plenipotenziario e accompagnatori ufficiali

Art. 7 - Costumi - Commissione Storica

Art. 8 - Corteo storico - Disciplina

Capo III - La Corsa

Sez. I - Cavalli e Fantini

Art. 9 - Cavalli e Fantini

Art. 10 – Cerimonia di presentazione ufficiale del fantino

Art. 11 - Iscrizione dei cavalli

Art. 12 - Fantini di riserva - Prescrizioni

Art. 13 - Sostituzione di cavallo e/o fantino – Impossibilità di correre o portare a termine la finale

Art. 14 - Prescrizioni relative all'abbigliamento dei fantini, uso di speroni e frustino, bardatura del cavallo

Art. 15 - Prescrizioni relative all'abbigliamento dei fantini, uso di speroni e frustino, bardatura del cavallo - Sanzioni

Art. 16 - Confondibilità dei colori

Art. 17 - Preliminari ai box - Prescrizioni

Sez. II - Commissione dei Veterinari

Art. 18 - Commissioni di Veterinari

Sez. III - Il Mossiere

Art. 19 - Mossiere - Funzioni

Art. 20 - Mossiere – Nomina, requisiti

Sez. IV - Commissione Tecnica e Giuria di Arrivo e di Percorso

Art. 21 - Commissione Tecnica - Funzioni - Composizione

Art. 22 - Commissione Tecnica - Presidente

Art. 23 - Commissione Tecnica - Responsabili di settore

Art. 24 - Giuria di arrivo e di percorso - Funzioni

Art. 25 - Giuria di arrivo e di percorso - Presidente

Sez. V - La Corsa

Art. 26 - Batterie

Art. 27 - Annuncio della Corsa

Art. 28 - Svolgimento della Corsa - Allineamento al canapo

Art. 29 - Svolgimento della corsa - Partenza - Ammonizioni

Art. 30 - Partenza non valida

Art. 31 - Richiami - Squalifica

Art. 32 - Regole di comportamento e sanzioni

Art. 33 - Giudizio di arrivo

Art. 34 - Premi

Capo IV – Controversie e sanzioni

Art. 35 - Controversie relative al Palio e alle cerimonie collaterali – I grado

Art. 36 - Controversie relative al Palio e alle cerimonie collaterali – Appello

Art. 37 - Controversie relative al Palio e alle cerimonie collaterali – Revisione straordinaria del Sindaco di Asti

Capo I - Comitati e Cerimonie collaterali

Art. 1 - Comitati - Sanzioni

1. In caso di ritardo nell'adempimento di iscrizione previsto nell'art.22 del Regolamento del Palio viene comminata dal Capitano del Palio la sanzione consistente nell'esclusione della corsa del Palio per l'anno in corso.

Art. 2 - Cerimonie collaterali obbligatorie - Controversie e sanzioni

1. E' inderogabile partecipare alle cerimonie collaterali obbligatorie nei modi stabiliti dal Regolamento del Palio, salvo cause di giustificazione previste

2. I contravventori, sono esclusi, con decisione del Capitano del Palio, dalla Corsa del Palio dell'anno in cui è avvenuta la trasgressione di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 30 del Regolamento del Palio

3. Qualora la trasgressione non possa essere confermata in tempo utile, la sanzione deve essere scontata nella successiva edizione del Palio più specificatamente per quanto concerne gli artt. 23, 28, 29 del Regolamento del Palio

4. Le sanzioni conseguenti alle trasgressioni di cui al presente articolo sono decretate dal Capitano del Palio, il quale a tal fine può avvalersi di ogni strumento dallo stesso ritenuto utile all'accertamento di esse.

Capo II - Corteo storico

Art. 3 - Corteo storico – Partenza

1. Il grande Corteo del Palio con Rioni, Borghi e Comuni e Gruppi muove all'ora stabilita dalla sede di raduno e sfilando a ritmo cadenzato, senza interruzione alcuna, raggiunge la sede della Corsa.

Art. 4 - Corteo storico – Ordinamento

1. L'ordinamento del grande Corteo del Palio è il seguente:

- Gruppo dei tamburini e chiarine del Gruppo ASTA;
- Gruppo ASTA sbandieratori del Palio di Asti;
- Vessillifero Comune di Asti;
- Capitano del Palio e Magistrati;
- Scudieri e gruppo dei Cavalieri Eletti;
- Gruppo dei Figuranti dei Rioni, Borghi e Comuni nell'ordine inverso a quello del sorteggio effettuato dal Consiglio del Palio;
- Gruppi dei finalisti dell'anno precedente, inclusi nell'ordine d'arrivo ufficiale, nell'ordine inverso rispetto a quello d'arrivo. L'ordine degli eventuali finalisti non inclusi nell'ordine d'arrivo ufficiale viene sorteggiato nell'ambito del Consiglio del Palio ed è collocato, in ordine di estrazione, a seguire l'ultimo finalista incluso nell'ordine ufficiale di arrivo;
- Gruppo del Carroccio su cui hanno preso posto gli Araldi, il Frate ed il Palio;
- Gruppo dei Portatori di premi;
- Gruppo degli Armigeri dei Rioni

Art. 5 - Composizione d'obbligo per Borghi, Rioni e Comuni

1. Rioni, Borghi e Comuni, composti da non più di 45 e da non meno di 30 elementi, devono presentare la seguente composizione d'obbligo:

- Vessillifero a cavallo accompagnato dal palafreniere (se a piedi deve avere a lato due paggi) il quale sfila sempre in testa a ogni gruppo;
- Gruppo di almeno due musicisti;

- Gruppo di almeno due sbandieratori;
 - Personaggi in costume a piedi, o a cavallo con un numero massimo quattro animali (tra equini e bovini) per Comitato tutti accompagnati da relativi palafrenieri e con un limite di due carri trainati da animali per Comitato.
2. Il numero massimo complessivo di equidi e/o bovini presenti nel Corteo dei Rioni, Borghi e Comuni è pari ad 84 esemplari.

Art. 6 - Responsabile plenipotenziario e accompagnatori ufficiali

1. Rioni, Borghi e Comuni e Gruppi devono avere un Responsabile plenipotenziario della sfilata e due Accompagnatori ufficiali.
2. Tali persone, comunicate precedentemente all'Ufficio Manifestazioni del Comune di Asti, devono indossare un costume il cui modello è predisposto dalla Commissione Artistica del Collegio dei Rettori.

Art. 7 – Costumi - Commissione Storica

1. I Costumi devono essere rigorosamente ispirati a quelli Astesi dal XII al XV secolo, aderenti all'epoca scelta, corretti nel loro insieme con cura particolare degli accessori.
2. Rioni, Borghi e Comuni devono scegliere un momento particolare del periodo storico astese sopracitato, possibilmente a loro collegato per legami storici, caratterizzando la sfilata in base all'argomento che deve essere presentato all'Ufficio Manifestazioni entro il 31 gennaio. Viene vagliato da una apposita Commissione Storica nominata entro il 31 gennaio dal Consiglio del Palio. In caso di evidente affinità di due temi la Commissione Storica può richiedere il cambiamento del tema del Rione, Borgo o Comune che l'abbia presentato per ultimo in ordine cronologico.
3. La Commissione storica deve verificare i temi entro il 20 febbraio e rinviare ai comitati con gli opportuni suggerimenti e richieste entro il 5 marzo. I Comitati devono consegnare la versione definitiva entro e non oltre il 24 marzo.
4. I termini di cui sopra possono variare, previa approvazione da parte del Consiglio del Palio, sulla base di giustificate motivazioni.

Art. 8 Corteo storico – Disciplina

1. Il comportamento di ogni partecipante al Corteo storico, sotto la responsabilità del relativo Comitato, deve essere consono al personaggio rappresentato negli atti e nelle parole.
2. Per ogni partecipante che non abbia mantenuto idoneo comportamento viene imposto al relativo Comitato di sfilare l'anno successivo con un numero di figuranti inferiore a 5 rispetto quello minimo sino al limite di 15.
3. Al Comitato che non rispetta il numero massimo di 45 figuranti o quello minimo di 30 o più di 3 accompagnatori viene imposto di sfilare con un numero di 30 figuranti per il Corteo storico dell'anno successivo.
4. Ogni Comitato può far partecipare all'esibizione precedente la finale un ulteriore numero massimo di dieci sbandieratori oltre a quelli che hanno partecipato al corteo storico.
5. Tutti gli equidi e/o bovini partecipanti al corteo storico devono essere sferrati o dotati di appositi ferri antidrucciolo in gomma o in alluminio e gomma, in base alle prescrizioni dell'ASL di Asti Servizio Veterinario Area A e C., pena l'esclusione immediata dalla sfilata dell'animale. Rimangono salve altre eventuali prescrizioni dell'ASL riguardanti animali diversi presenti in corteo (es. animali da cortile, rapaci ecc.).
6. Spetta al Servizio veterinario l'eventuale allontanamento di un animale dalla sfilata in caso di inadempienza alle prescrizioni dell'ASL di Asti Servizio Veterinario Area A e C ovvero di manifesta pericolosità dello stesso.
7. Ogni equide e/o animale di grossa taglia deve essere accompagnato da un palafreniere.

8. Al Comitato presentatosi con un numero di equidi e/o bovini che eccedono complessivamente il numero massimo di 4 esemplari è imposto, nel Corteo storico delle due edizioni successive, di sfilare senza equidi e/o bovini.
9. Ogni Comitato può preventivamente chiedere all'Amministrazione comunale una deroga al numero di 4 esemplari di equidi e/o bovini fino ad un massimo di 8. Nel caso si superi il numero di esemplari concesso in deroga viene irrogata al relativo Comitato la sanzione di cui al comma precedente.
10. Ciascun Comitato deve comunicare all'Ufficio Manifestazioni del Comune di Asti entro il 31 maggio il numero di equidi e/o bovini prescelto.
11. Le deroghe vengono concesse secondo il diritto di priorità, e il Comitato vincitore della passata edizione del Palio ha la precedenza.
12. Il Comitato che si presenta in ritardo allo schieramento in Piazza Cattedrale o comunque nel luogo di raduno non prende parte al Corteo, se il Comitato posizionato al posto successivo del Corteo è già partito.
13. Ogni Comitato deve depositare presso l'Ufficio Manifestazione del Comune di Asti il tema del proprio corteo storico entro il 31 gennaio di ogni anno, così come indicato all'art. 7 comma 2 della presente disciplina, a pena di esclusione dal corteo.
14. Salvo quanto previsto dal presente articolo riservato alla competenza del Servizio veterinario dell'ASL, le sanzioni sono decretate dal Capitano del Palio sulla base delle video registrazioni, nel numero massimo di tre, messe a disposizione dal Comune di Asti, il quale all'uopo può avvalersi della collaborazione del Collegio dei Rettori ovvero di apposita commissione dallo stesso incaricata.

Capo III - La Corsa

Sez. I - Cavalli e Fantini

Art. 9 - Cavalli e Fantini

1. Sono ammessi a correre il Palio i cavalli di ogni razza e sesso aventi le caratteristiche morfologiche e attitudinali indicate dal protocollo tecnico della Corsa del Palio di Asti.
2. I fantini devono aver compiuto la maggiore età e devono essere selezionati da ogni singolo Rione/Borgo/Comune da apposito elenco, periodicamente aggiornato, approvato dal Sindaco su proposta del Presidente della Commissione Tecnica del Palio di Asti.
3. I cavalli sono montati a pelo.

Art. 10 – Cerimonia di Presentazione Ufficiale del Fantino ed iscrizione

1. Entro le ore 18 del giovedì antecedente la corsa del Palio, devono essere comunicati all'Ufficio Manifestazioni del Comune di Asti, i nominativi, completi di dati anagrafici, dei fantini impegnati nelle prove ufficiali e nella Prova Generale della Vigilia.
2. Il giovedì sera antecedente la corsa ha luogo la cerimonia di presentazione ufficiale del fantino, secondo l'ordine di sfilata; la cerimonia è curata dalla commissione artistica del Collegio dei Rettori. Durante la cerimonia ha luogo il sorteggio delle batterie con le modalità di cui all'art. 26 della presente disciplina.
3. I fantini titolari e i cavalli partecipanti alla Corsa del Palio devono comunque essere iscritti ufficialmente presso il Comune di Asti – ufficio di Segreteria - alla presenza del Segretario Generale e/o di un pubblico ufficiale entro le ore 12 del sabato antecedente la corsa del palio.
4. All'atto dell'iscrizione, i fantini devono firmare per presa visione e accettazione del regolamento del Palio, della presente disciplina organizzativa e per presa visione della dichiarazione di accettazione dell'antidoping.

5. Del fantino - oltre alle generalità e ai dati anagrafici - va indicato il soprannome.
6. All'atto dell'iscrizione tutti i fantini devono presentare un certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciato, da non più di un anno, da un Centro autorizzato.
7. Entro e non oltre le ore 10 del giorno della corsa, è facoltà di ogni singolo Rione/Borgo/Comune sostituire il fantino che, per accertate ragioni di salute, non è più in grado di gareggiare.

Art. 11- Iscrizione dei cavalli

1. Ogni Rione, Borgo, o Comune ammesso a correre il Palio può iscrivere un solo cavallo e deve partecipare alla corsa con una propria organizzazione; in nessun caso può aggregarsi ad altro Rione, Borgo o Comune pena esclusione dal Palio.
2. Del cavallo deve essere indicato, all'atto dell'iscrizione, il nome e/o il soprannome.
3. L'elenco dei cavalli e dei fantini iscritti deve essere reso pubblico mediante l'affissione all'Albo del Comune entro le ore 15 del sabato antecedente la Corsa del Palio.
4. I cavalli che sono ritenuti idonei secondo il protocollo tecnico della Corsa del Palio di Asti possono effettuare le prove esclusivamente con i fantini che indossino la giubba del Rione/Borgo/Comune a cui i cavalli appartengono.
3. La cura, la vigilanza e la relativa responsabilità di ogni singolo cavallo ed ogni decisione in merito alla sua partecipazione spettano, unicamente, ai responsabili dei singoli Comitati Palio, acquisito il parere vincolante della Commissione veterinaria nominata dal Comune.
4. Considerato che il regolamento veterinario prevede che ogni Rione, Borgo e Comune possa portare alla visita per l'ammissione alla corsa del Palio non più di due cavalli e, solo nel caso che entrambi vengano esclusi, può accordarsi con la commissione medico-veterinaria per ulteriori visite, da sostenere entro l'inizio delle prove ufficiali, fino al reperimento di un soggetto idoneo, il Rione/Borgo/Comune che non riesce a reperire il terzo soggetto idoneo ha la possibilità di iscrivere uno dei cavalli già ritenuti idonei alla corsa di un altro Rione, Borgo, Comune, previa accettazione del rettore.

Art. 12 - Fantini di riserva - Prescrizioni

1. Il Comune di Asti, è tenuto a mettere a disposizione dei Rioni, Borghi e Comuni un minimo di 3 fantini di riserva selezionati dalla Commissione Tecnica. La selezione dei fantini di riserva avviene tenendo conto di valutazioni, effettuate nell'anno in corso, circa il rendimento e l'idoneità tecnica degli stessi.
2. Per i fantini di riserva vige l'obbligo della reperibilità. Chi si rende irreperibile, allorchè ne sia richiesta la presenza, è punito con la squalifica per numero tre edizioni della Corsa del Palio.
3. Un'eventuale rinuncia a montare a cavallo è consentita solo in caso di impedimento che deve essere dapprima dichiarato e quindi accertato.

Art. 13 - Sostituzione di cavallo e/o fantino - Impossibilità di correre o portare a termine la finale

1. Nessun Rione, Borgo o Comune partecipante può sostituire, durante lo svolgimento della Corsa, il proprio cavallo, sia pur in caso di grave incidente a quest'ultimo. Chi trasgredisce è punito con l'estromissione immediata dal Palio in corso e la squalifica da quello successivo.
2. Nel caso la sostituzione venisse accertata al termine della disputa della batteria eliminatória ovvero della finale della Corsa del Palio, il Rione, Borgo o Comune responsabile è depennato dall'ordine di arrivo ufficiale ed è squalificato per minimo due edizioni successive del Palio.
3. Se il cavallo si qualifica per la finale, ma non è in grado di correrla o di portarla a termine, non ha diritto ai premi tradizionali.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della presente disciplina, in caso di impedimento del proprio fantino titolare, a causa di un incidente occorso durante lo svolgimento della batteria, il Rione, Borgo o Comune può provvedere alla sua sostituzione previa autorizzazione del Capitano del Palio.

5. Nel caso in cui vi sia concomitante necessità, per due o più partecipanti, di avvalersi di un fantino di riserva ed essi vogliano avvalersi dello stesso sostituto, la sostituzione viene determinata mediante sorteggio da parte di un responsabile della Commissione Tecnica, alla presenza dei Rettori interessati (o dei loro rappresentanti) e del Capitano del Palio.

6. Nell'ipotesi in cui i fantini di riserva non sono numericamente sufficienti per consentire tutte le sostituzioni necessarie, si provvede mediante sorteggio da parte di un responsabile della Commissione Tecnica, alla presenza dei Rettori interessati (o dei loro rappresentanti) e del Capitano del Palio.

Art. 14 - Prescrizioni relative all'abbigliamento dei fantini, uso di speroni e frustino, bardatura del cavallo

1. I fantini devono indossare, anche durante le prove, il corpetto, la casacca e il casco di sicurezza con i colori dei rispettivi Rioni, Borghi o Comuni di appartenenza. Non è ammesso l'uso degli speroni (o di qualunque altro oggetto all'uopo equivalente) mentre è invece ammesso quello del frustino - di lunghezza non superiore a cm. 70 e di diametro non superiore a cm. 3 - che, per la Corsa del Palio, è fornito esclusivamente dalla Commissione Tecnica.

2. La bardatura del cavallo consiste esclusivamente nell'imboccatura e nelle redini, ed è proibito l'uso di sella e staffe (o di artifici equivalenti). E' tuttavia consentita l'applicazione al cavallo di fasce, paracolpi, paraombre nasale orizzontale, cuffia senza paraocchi verticali, reggilingua in materiale idoneo e atto a non provocare lesioni al cavallo.

3. I fantini e i cavalli che si presentano in pista privi dell'abbigliamento e della bardatura prescritta sono immediatamente allontanati dal Capitano del Palio o dal Presidente della Commissione Tecnica all'uopo delegato.

Art. 15 - Prescrizioni relative all'abbigliamento dei fantini, uso di speroni e frustino, bardatura del cavallo – Sanzioni

1. In caso di inottemperanza alle disposizioni indicate nel precedente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

- Squalifica per il Palio in corso per il fantino che sia riconosciuto responsabile di aver utilizzato durante la Prova Generale della Vigilia e durante la Corsa una casacca non contraddistinta dai colori e dalle insegne del Rione, Borgo o Comune di appartenenza e conseguente estromissione del Rione/Borgo/Comune dalla Corsa del Palio in corso.

- Squalifica per n. 3 edizioni del Palio, con esecuzione immediata e conseguente estromissione del Rione/Borgo/Comune dalla Corsa del Palio in corso a chi viene sorpreso con indosso speroni (o qualunque altro oggetto non autorizzato) e/o in possesso di frustino non regolamentare al momento dell'ingresso in pista.

- Squalifica per n. 5 edizioni del Palio, con esecuzione immediata e conseguente estromissione del Rione/Borgo/Comune dalla Corsa del Palio in corso al fantino che - pur qualificatosi per la finale al termine delle batterie eliminatorie - è riconosciuto responsabile di aver utilizzato durante la Corsa gli speroni (o qualunque altro oggetto non autorizzato) e/o un frustino non regolamentare, con estromissione dalla classifica del Rione, Borgo o Comune a cui appartiene il fantino stesso a beneficio del concorrente classificato al posto immediatamente successivo.

Nel caso l'infrazione sia commessa da un fantino non qualificato per la finale, la squalifica per n. 5 edizioni del Palio decorre dall'edizione successiva della Corsa.

- Squalifica per n. 5 edizioni del Palio (da scontare a decorrere dall'edizione successiva alla Corsa) al fantino che - pur arrivato al traguardo al termine della Finale della Corsa del Palio - sia riconosciuto responsabile, prima della proclamazione dell'ordine di arrivo ufficiale, di aver utilizzato durante la Corsa gli speroni (o qualunque altro oggetto all'uopo equivalente) e/o un frustino non regolamentare con conseguente estromissione dalla classifica del Rione, Borgo o Comune a cui appartiene il fantino stesso.

Art. 16 - Confondibilità dei colori

1. Qualora colori di due o più concorrenti siano pressoché identici e quindi confondibili è facoltà della Commissione Tecnica applicare, bande, fasce e distintivi sulla casacca dei fantini interessati, tali da renderne sicura l'identificazione in Corsa.

Art. 17 - Preliminari ai box – Prescrizioni

1. In occasione della Corsa e della prova della vigilia i cavalli devono essere presenti all'interno dei box entro e non oltre l'ora stabilita precedentemente dalla Commissione Tecnica. Essi non devono più allontanarsi sino a quando non hanno assolto al proprio impegno, pena l'immediata squalifica dalla Corsa del Palio decretata dal Capitano. La regolare presenza dei cavalli nei box all'ora stabilita viene accertata dal Presidente della Commissione Tecnica, che riferisce al Capitano del Palio. La mancata presenza del cavallo nei box all'ora stabilita, determina l'irrevocabile esclusione dalla Corsa del Palio del Rione, Borgo o Comune a cui il cavallo stesso appartiene. Tale esclusione viene decretata da Capitano del Palio.

2. Ogni Rione, Borgo o Comune partecipante può destinare - a salvaguardia e cura del proprio cavallo all'interno dei box - un numero di addetti fissato ogni anno dal Consiglio del Palio, comunque non superiore a sette.

Sez. II – Commissione dei Veterinari

Art. 18 - Commissioni di Veterinari

1. L'Amministrazione Comunale nomina il Presidente della Commissione Veterinaria che sarà affiancato da medici veterinari di comprovata esperienza nel settore ippiatrico incaricati dall'Amministrazione Comunale e preposti all'accertamento del benessere animale e dell'idoneità fisica, sportiva e attitudinale dei cavalli candidati alla partecipazione alla corsa e da una equipe per l'assistenza zoiatrica, preposta agli interventi di pronto soccorso

2. I cavalli sono ammessi alle pre-visite, alle prove, alla Prova Generale della Vigilia ed alla Corsa del Palio solo dopo essere stati identificati dalla Commissione Veterinaria e dopo che la stessa Commissione abbia verificato la regolarità dei documenti sanitari dei cavalli in questione.

3. Al Capitano del Palio, sentito il parere vincolante di tale Commissione, spetta escludere dalla corsa i cavalli eventualmente ritenuti inidonei.

4. La Commissione veterinaria, nella figura del suo Presidente, è tenuta a fornire il proprio regolamento entro la settimana antecedente la data fissata per la prima sessione delle prove di addestramento.

Sez. III - Il Mossiere

Art. 19 - Mossiere – Funzioni

1. Il Mossiere è responsabile unico della validità della partenza delle batterie eliminatorie e della finale della corsa del Palio.

2. Egli deve garantire l'allineamento al canapo dei cavalli, secondo l'ordine stabilito dal sorteggio.

3. Ha la facoltà di richiamare ufficialmente i fantini scorretti durante l'allineamento e di invalidare la partenza allorchè ritenga che questa non si sia verificata nelle condizioni prescritte.

4. E' tenuto altresì a dare la partenza alla Prova Generale della Vigilia.

5. Entro ventiquattro ore dalla conclusione della Corsa del Palio, il Mossiere ha l'obbligo di redigere un verbale, da consegnarsi al Sindaco, nel quale deve riferire dettagliatamente circa le eventuali infrazioni alla presente disciplina organizzativa, commesse da uno o più concorrenti durante l'allineamento.

Art. 20 - Mossiere – nomina - requisiti

1. Il Mossiere viene nominato dall'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno. Egli non deve appartenere a Comitati Palio di Rioni, Borghi o Comuni partecipanti e neppure deve avere interessi riconosciuti nel Palio stesso.
2. Non deve avere, inoltre, rapporti di parentela con i Rettori dei Rioni, Borghi o Comuni partecipanti, né con i più stretti collaboratori di questi ultimi.

Sez. IV - Commissione Tecnica e Giuria di Arrivo e di Percorso

Art. 21 - Commissione Tecnica - Funzioni – Composizione

1. La Commissione Tecnica ha le seguenti funzioni:
 - a) collaborare con il Comune al progetto di allestimento dei box;
 - b) organizzare le prove e coordinarne lo svolgimento;
 - c) assicurarsi circa il corretto equipaggiamento di cavalli e fantini sia nelle prove che nella Corsa del Palio;
 - d) fare osservare scrupolosamente il termine orario di accesso ai box cavalli per i partecipanti alle prove ed alla Corsa del Palio;
 - e) provvedere alla "segnatura" (numerazione sui fianchi dei cavalli) prima dell'inizio della Corsa del Palio;
 - f) provvedere alle operazioni di sorteggio delle batterie eliminatorie per stabilirne la composizione e l'ordine di allineamento
 - g) provvedere alle operazioni di sorteggio della finale per stabilire l'ordine di allineamento dallo steccato dei partecipanti;
 - h) fare osservare la presente disciplina organizzativa ogni qualvolta il proprio raggio di competenza le imponga di intervenire sia all'interno dei box cavalli che sulla pista
 - i) predisporre l'elenco di cui al comma 2 art. 9 della presente disciplina organizzativa
2. A capo della Commissione Tecnica vi è un Presidente coadiuvato da due responsabili di settore di cui all'art. 23 della presente disciplina, dal Direttore dei Lavori di allestimento della pista nominato dal Comune di Asti, in accordo con il Dirigente Comunale Responsabile del Settore competente.
3. Possono farvi parte un numero adeguato di persone a discrezione del Presidente e dei suoi più stretti collaboratori, dandone comunicazione al Consiglio del Palio.

Art. 22 - Commissione Tecnica – Presidente

1. Il Presidente della Commissione Tecnica viene eletto entro il 31 gennaio di ogni anno dal Consiglio del Palio.
2. Egli non deve appartenere ad alcun Comitato Palio, ne deve avere interessi riconosciuti nel Palio stesso.
3. Il Presidente della Commissione Tecnica risponde del proprio operato e di quello dei suoi sottoposti - limitatamente al Campo di gara - al Capitano del Palio.
4. In caso di inadempienze o irregolarità gravi da parte dello stesso Presidente della Commissione Tecnica o dei suoi sottoposti, il Capitano del Palio deve riferire successivamente al Sindaco e al Consiglio del Palio per gli opportuni provvedimenti da adottare.

Art. 23 - Commissione Tecnica - Responsabili di settore

1. Il Presidente della Commissione Tecnica, una volta nominato, deve provvedere a nominare due suoi sottoposti responsabili dei seguenti settori di pertinenza: Box cavalli – Pista. I due responsabili di settore non devono ricoprire cariche in alcun Comitato Palio, ne avere interessi riconosciuti nel Palio stesso.

2. A designazione avvenuta, i loro nomi sono comunicati al Sindaco e al Consiglio del Palio. I due responsabili di settore rispondono del proprio operato esclusivamente al Presidente della Commissione Tecnica.

Art. 24 - Giuria di arrivo e di percorso – Funzioni

1. Compito della Giuria di arrivo è quello di stilare - al termine di ciascuna batteria eliminatória e della finale della Corsa del Palio - l'ordine di arrivo, comunicandolo al Sindaco e consegnandolo immediatamente dopo al Capitano del Palio.
2. Il verdetto della Giuria di arrivo è inappellabile.
3. Compito della Giuria di percorso è quello di accertare che i concorrenti non trasgrediscano la presente disciplina organizzativa durante la disputa della Corsa del Palio.
3. Nel caso i giudici di percorso ravvisino una scorrettezza ad opera di uno o più fantini devono tempestivamente relazionare al Capitano del Palio per gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottarsi.

Art. 25 - Giuria di arrivo e di percorso – Presidente

1. La Giuria di arrivo è alle dipendenze di un Presidente, nominato ogni anno dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Presidente della Giuria ha facoltà di scegliere i componenti della Giuria stessa nel numero che egli ritenga più opportuno, e comunque da un minimo di tre a un massimo di sette.
3. La Giuria di percorso è invece alle dipendenze del Capitano del Palio.

Sez. V - La Corsa

Art. 26 – Batterie

1. La Corsa del Palio si articola in una fase eliminatória a batterie - il cui numero è stabilito di anno in anno dal Consiglio del Palio - ed in una finale.
2. La composizione delle batterie viene stabilita mediante sorteggio effettuato a cura della Commissione Tecnica, alla presenza dei Rettori o dei loro rappresentanti in occasione della cerimonia di presentazione dei fantini di cui all'art. 10 della presente disciplina.
3. L'ordine di allineamento dallo steccato è stabilito da ulteriore sorteggio da effettuarsi la domenica del palio a cura della Commissione tecnica

Art. 27 - Annuncio della Corsa

1. Prima di dare inizio alle batterie eliminatorie, il Capitano del Palio, presenta solennemente al Sindaco di Asti il Palio schierato nel suo ordinamento e nella sua numerica efficienza. Dopo di che il Capitano del Palio pronuncia la seguente formula di rito: " Signor Sindaco il Palio è schierato in Campo con uomini, cavalli ed insegne ed attende gli ordini ". Il Sindaco di Asti, deve rispondere: " Signor Capitano vi do licenza di correre il Palio dell'anno del Signore Andate e che San Secondo vi assista! ".
2. Il Capitano del Palio a cavallo, seguito dal suo gruppo di Magistrati e Cavalieri eletti effettua, quindi, un giro di pista al galoppo per annunciare alla Città che: "Si corre il Palio!".
3. Qualora un Rione, Borgo o Comune si renda responsabile di invasione della pista o di ritardi nello svolgimento delle operazioni della corsa è escluso con provvedimento del Capitano dal Palio in corso e da quello dell'anno successivo ovvero dai due Palii successivi qualora il responsabile non abbia più titolo a partecipare alla corsa al momento della violazione.

Art. 28 - Svolgimento della Corsa - Allineamento al canapo

1. Alla chiamata per la partenza i fantini - a cavallo e in perfetto assetto - si presentano in pista entro cinque minuti. Trascorsi i cinque minuti previsti, ai fantini che non sono pronti ad entrare in pista, salvo cause di forza maggiore, viene inflitto un primo richiamo ufficiale, da parte del Capitano del

Palio o suo delegato, che viene immediatamente comunicato al mossiere e che è cumulato a quelli previsti dall'art. 31 della presente disciplina. Trascorsi ulteriori 5 minuti, ossia trascorsi 10 minuti dalla chiamata alla partenza, il rione, borgo o comune che, salvo cause di forza maggiore, non è entrato in pista, viene squalificato dall'edizione del Palio in corso. Le cause di forza maggiore sono valutate dal Capitano del Palio. Ciascun cavallo – contrassegnato su entrambi i fianchi dal numero di gara ben visibile - viene accompagnato a mano da un solo addetto autorizzato precedentemente individuato.

3. Dal momento dell'entrata in pista i fantini sono esclusivamente agli ordini del Mossiere.

4. Nel caso di manifesta pericolosità del cavallo il mossiere procede alla collocazione dell'animale pericoloso nella zona più esterna, arretrata rispetto all'allineamento al canapo degli altri partecipanti (seconda fila). In caso di più cavalli pericolosi gli stessi sono collocati in successione nella medesima area, a seguire il primo che è stato arretrato.

Art. 29 - Svolgimento della corsa - Partenza – Ammonizioni

1. Le partenze sono date con l'abbassamento del canapo da parte del Mossiere.

2. Ogni batteria e la finale si svolgono su tre giri di pista.

3. E' proibito a chiunque sostare in pista, fatta eccezione per i membri del Gruppo del Capitano e gli addetti della Commissione Tecnica.

4. Gli addetti della Commissione Tecnica - aldilà del secondo canapo di contenimento (detto altrimenti "contro-canapo") – regolano l'ingresso tra i canapi di ciascun cavallo secondo l'ordine di allineamento scandito dal Mossiere.

5. Tra i canapi è assolutamente vietato ai fantini danneggiarsi tra di loro. Essi devono obbligatoriamente mantenere al canapo l'ordine di allineamento loro assegnato dal sorteggio.

6. Qualora il mossiere ritenga comunque valida la partenza nonostante uno o più fantini non abbiano mantenuto volontariamente la posizione al canapo loro assegnata dal sorteggio, tali fantini sono, successivamente allo svolgimento del Palio, sanzionati dal Capitano del Palio, sentiti i Magistrati e visionati i filmati, con una ammonizione.

7. Qualora, nell'arco temporale di tre edizioni del Palio (compresa quella nella quale la prima ammonizione è stata comminata e compresi eventuali edizioni straordinarie) lo stesso fantino riceva una ulteriore ammonizione, viene squalificato dal Capitano del Palio, sentiti i Magistrati, per l'edizione successiva.

8. Decorso il termine di cui al precedente comma senza che il fantino ne subisca ulteriori, l'ammonizione perde efficacia.

Art. 30 - Partenza non valida

1. In caso di situazione particolare il Mossiere con insindacabile giudizio, può abbassare il canapo dando contemporaneamente segnale di partenza non valida mediante mortaretto elettronico.

2. È data comunque facoltà alla Commissione Tecnica di incaricare un contro-starter posizionato all'ingresso della prima curva per segnalare ai partecipanti la partenza non valida su segnalazione del Mossiere.

3. E' fatto obbligo ai fantini di riguadagnare nel più breve tempo possibile l'allineamento ai canapi per una nuova partenza.

Art. 31 - Richiami – Squalifica

1. E' facoltà del mossiere, al fine di garantire l'ordine di allineamento, richiamare il fantino che non mantiene la posizione al canapo assegnatagli dal sorteggio ed i fantini che, in assenza di un completo allineamento, si rendono responsabili di una forzatura volontaria della mossa e in qualunque altro caso dallo stesso ritenuto integrante grave indisciplina.

2. Al secondo richiamo ufficiale il concorrente è spostato nella posizione più esterna dell'allineamento e squalificato dal Capitano del Palio per l'edizione successiva della Corsa del Palio.

3. In caso di terzo richiamo, ovvero di comportamento gravemente indisciplinato del fantino, ovvero di comportamento che è cagione di prolungamento delle operazioni al canapo, tale da mettere a rischio il regolare svolgimento della Corsa del Palio, il Capitano del Palio - udito il parere del Mossiere e quindi del Magistrato - procede alla squalifica del fantino insubordinato che viene squalificato per due o più Pali e deve essere sostituito con uno di riserva ove disponibile.
4. L'eventuale indisponibilità di un fantino di riserva comporta l'estromissione del relativo Rione/Borgo/Comune dalla Corsa del Palio.
5. Il concorrente squalificato deve allontanarsi in buon ordine dalla pista e raggiungere i box cavalli.
6. I richiami di cui al presente articolo sono da intendersi cumulativi durante l'edizione del palio in corso.

Art. 32 - Regole di comportamento tra fantini e sanzioni

1. I fantini che danneggiano gravemente l'avversario trattenendo per le briglie i cavalli concorrenti o adottando comportamenti ancora più gravi sono squalificati per un minimo di cinque ad un massimo di dieci edizioni della Corsa del Palio e devono essere sostituiti con uno di riserva ove disponibile. L'eventuale indisponibilità di un fantino di riserva comporta l'estromissione del relativo Rione/Borgo/Comune dalla partecipazione alla eventuale finale qualora la scorrettezza venga riscontrata in batteria.
2. Chi invece formi "cancello" con il proprio cavallo al fine di interrompere la corsa degli avversari, oltre ad essere automaticamente escluso dall'ordine di arrivo, è punito con una squalifica minima di numero dieci edizioni della Corsa del Palio.
3. E' inoltre fatto obbligo, pena un anno di squalifica, ai fantini che per qualunque motivo si siano ritirati dalla corsa, di portarsi immediatamente al margine dello steccato esterno e fare ritorno in buon ordine al box cavalli.
4. Il fantino che all'atto della mossa o durante la corsa smonti volontariamente da cavallo viene punito con una squalifica da 3 a 5 anni.
5. Le sanzioni previste nel presente articolo sono comminate dal Capitano, sentito il Magistrato.
6. Tali sanzioni sono altresì applicabili durante lo svolgimento della Prova Generale della Vigilia, con decorrenza immediata.

Art. 33 - Giudizio di arrivo

1. Più giudici d'arrivo, sotto la responsabilità del loro Presidente, si collocano sulla linea del traguardo e stabiliscono inappellabilmente l'ordine di arrivo ufficiale.
2. Il traguardo è costituito da una linea ideale che unisce due paletti di colore rosso sormontati dallo stemma del Comune di Asti, collocati in posizione diversa da quella del canapo di partenza e posti a circa metà del rettilineo antistante la tribuna delle Autorità.
3. Dopo il transito del primo concorrente sono classificati soltanto i cavalli che hanno completati i tre giri previsti dalla competizione. Qualora nelle batterie eliminatorie i giudici verificano un arrivo in parità emettono la qualifica di ex aequo. Nel caso in cui la parità tocchi due cavalli qualificati all'ultimo posto utile per l'ingresso in finale, entrano in finale entrambi i cavalli. Negli altri casi di ex aequo il numero degli ammessi alla finale è sempre quello prefissato. Qualora il giudizio di ex aequo, a finale terminata, impedisca di fatto l'assegnazione del Palio, il Capitano del Palio dispone - con giudizio inappellabile - che si disputi una finale supplementare limitata ai due o più cavalli giunti appaiati al traguardo, in questo caso al meglio dei due giri della pista.
4. Al primo classificato è assegnato il "Palio".
5. Se il cavallo arriva al traguardo senza fantino - cioè "scosso" - ha ugualmente diritto all'eventuale premio vinto.

Art. 34 – Premi

1. Terminata la finale della Corsa del Palio e dichiarato ufficialmente l'ordine di arrivo, viene solennemente proclamato il vincitore.
 2. Il Sindaco e le altre Autorità presenti consegnano:
 - al primo: il Palio;
 - al secondo: la Borsa di Monete d'Argento;
 - al terzo: gli Speroni;
 - al quarto: il Gallo vivo;
 - al quinto: la Coccarda;
 - all'ultimo: l'Acciuga con l'Insalata.
- Quest'ultimo premio è sempre consegnato indipendentemente dal numero di concorrenti arrivati al traguardo e può pertanto essere cumulabile con gli altri premi eventualmente vinti.

Capo IV - Controversie, sanzioni, reclamo e grazia

Art. 35 - Controversie relative al Palio e alle cerimonie collaterali – Primo grado

1. Competente a decidere in primo grado tutte le controversie che nascono dallo svolgimento della corsa del Palio e dalle cerimonie collaterali obbligatorie, come previsto dal Regolamento del Palio e/o dalla presente disciplina organizzativa, è il Capitano del palio, sentito il parere espresso del Magistrato del palio, che deve comunicare eventuali sanzioni motivate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'espletamento della manifestazione.
2. Qualora un Rione, Borgo o Comune contravvenga ovvero non si assoggetti alla sanzione definitiva comminata ovvero si renda responsabile di invasione della pista o di ritardi nello svolgimento delle operazioni della corsa e delle cerimonie collaterali è escluso dal Palio dell'anno in corso e da quello dell'anno successivo.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento del Palio e/o dalla presente disciplina organizzativa è data facoltà al Capitano, sentito il parere del Magistrato del palio, di prendere ogni decisione e comminare eventuali sanzioni proporzionate alle infrazioni riscontrate, sanzioni anch'esse appellabili secondo le modalità prescritte agli articoli seguenti.

Art. 36 - Controversie relative al Palio e alle cerimonie collaterali – Appello

1. Avverso le sanzioni o le risoluzioni di controversie deliberate dal Capitano del Palio di cui al precedente art.35 è ammesso reclamo scritto che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata, al Sindaco di Asti, in qualità di Presidente del Consiglio del palio, a mezzo raccomandata r/r o via Pec all'indirizzo istituzionale del Comune di Asti. In tali casi farà fede la data di accettazione della Pec e/o timbro di ricezione della raccomandata r/r.
2. Il Sindaco di Asti, in qualità del Presidente del Consiglio del palio, a tal fine istituisce entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo scritto una apposita commissione denominata "Consiglio dei Saggi", composta da tre membri che decide con ordinanza motivata entro e non oltre i successivi 20 giorni. La decisione viene pubblicata sull'albo pretorio e inviata per conoscenza via Pec o mediante raccomandata a/r al diretto interessato.
3. Entro il 31 marzo dell'anno paliesco in corso il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio del palio, provvede a comunicare ai membri del Consiglio del Palio un elenco di nove nominativi dal quale vengono scelti i tre componenti del Consiglio dei Saggi per l'edizione immediatamente successiva del Palio.
4. I componenti del Consiglio dei Saggi non possono essere membri effettivi del Consiglio del Palio ad eccezione dell'Assessore/Consigliere del Comune di Asti delegato al Palio.

5. L'ordinanza emessa dal consiglio dei saggi è inappellabile e insindacabile e produce efficacia immediata fatto salvo esclusivamente quanto previsto dal successivo art. 37 della presente disciplina.

Art. 37 – Controversie relative al Palio e alle cerimonie collaterali – Revisione Straordinaria del Sindaco

1. Fatto salvo quanto prescritto negli articoli del Regolamento del Palio e/o dalla presente disciplina organizzativa, su ricorso scritto della parte cui è stata comminata una sanzione definitiva, è consentito al Sindaco di Asti, in qualità di Presidente del Consiglio del palio, di emettere ordinanza inappellabile e insindacabile in deroga alle decisioni emesse dagli organi di cui agli articoli 35 e 36 della presente disciplina e tassativamente nei seguenti casi:

- 1) in caso di nuove prove pervenute esclusivamente in data posteriore alle decisioni definitive degli organi di cui agli articoli 35 e 36 della presente disciplina;
- 2) in caso di decisione definitiva degli organi di giustizia ordinaria concernente il soggetto cui è stata comminata una sanzione disciplinare paliesca con riguardo al merito di quella condotta specifica.

2. Il ricorso scritto di cui al precedente comma 1 deve essere diretto al Sindaco di Asti, in qualità di Presidente del Consiglio del Palio, a mezzo raccomandata r/r o inviato alla Pec istituzionale del Comune di Asti.

3. L'ordinanza emessa dal Sindaco di Asti deve essere resa pubblica immediatamente nell'albo pretorio comunale e previa comunicazione alla parte interessata e ai membri del Consiglio del Palio per conoscenza.